

## REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2001

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 maggio 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'elenco CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2001/02, che inizia il 1° luglio 2001.
- (2) Le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina. Nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine, le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico. La ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe.
- (3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE<sup>(4)</sup>.
- (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del presente contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli possono essere rilasciati in seguito all'assegnazione di diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione dello stesso si applicano le disposizioni del regola-

mento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001<sup>(7)</sup>.

- (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999<sup>(9)</sup>.
- (6) Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione di quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti in titoli d'importazione.
- (7) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. La trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello stabilimento di cui alla casella 20 del titolo d'importazione. Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.
- (8) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.<sup>(4)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.<sup>(7)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.<sup>(9)</sup> GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.